

Lista Falciani promossa

Secondo la Cassazione anche l'elenco dei contribuenti italiani con capitali non dichiarati in Svizzera può essere utilizzato come spunto per le indagini fiscali

La Cassazione sdogana la lista Falciani. Come tutti gli atti illegalmente formati, può fornire spunto per una valida indagine. Ma non solo. Al pari di qualunque documento di indagine acquisito illegalmente può essere distrutto dal giudice per le indagini preliminari solo su richiesta del pubblico ministero. Lo ha sancito la Suprema corte con una sentenza che è stata depositata ieri. Come ha spiegato la terza sezione penale, l'inutilizzabilità degli atti illegalmente formati non preclude che gli stessi possano valere come spunto di indagine. In pratica allo stesso modo di quanto accade per gli scritti anonimi.

Alberici a pag. 22

La Cassazione dà un'arma in più al fisco. Distruzione solo su richiesta del pm

Sdoganata la Lista Falciani

Anche se illegale, l'elenco può innescare l'indagine

DI DEBORA ALBERICI

La Cassazione sdogana la lista Falciani. Come tutti gli atti illegalmente formati, può fornire spunto per una valida indagine. Ma non solo. Al pari di qualunque documento di indagine acquisito illegalmente può essere distrutto dal giudice per le indagini preliminari solo su richiesta del pubblico ministero.

Lo ha sancito la Suprema corte con la sentenza n. 29433 del 10 luglio 2013.

Questo perché, ha spiegato la terza sezione penale, «l'inutilizzabilità degli atti illegalmente formati a mente del comma 2 dell'art. 240 cpp nell'attuale formulazione non preclude che gli stessi possano valere come spunto di indagine, così come accade per gli scritti anonimi».

In particolare la difesa del contribuente, indagato per dichiarazione infedele, aveva chiesto la distruzione della documentazione acquisita, la cosiddetta «Lista Falciani» e cioè, l'elenco formato da un ex dipendente infedele di un istituto di credito svizzero che, abusando della sua qualifica, aveva sottratto i dati di migliaia di correntisti riversandoli su un supporto magnetico del quale era entrata in possesso l'autorità amministrativa francese.

Ma il tribunale di Milano ha respinto l'istanza. Ora la terza sezione penale ha reso definitivo il verdetto.

Per i giudici con l'Ermellino, infatti, il documento non va distrutto dal momento che lo stesso pm non ha espresso parere favorevole sull'eliminazione della lista davanti al gip.

In altri termini è solo il giudice delle indagini preliminari che può disporre tale distruzione, ma solo su richiesta della pubblica accusa.

Infatti, il compito di verificare e accertare eventuali profili di illiceità nella formazione dell'atto di cui si chiede la distruzione non può che rientrare nella competenza esclusiva del pm in quanto accessoria all'attività di raccolta delle prove da parte di quest'ultimo, ferma restando ovviamente la sanzionabilità in via autonoma di eventuali abusi.

Anche la Procura generale del Palazzaccio aveva chiesto in udienza la conferma dell'utilizzabilità della Lista Falciani.

Il precedente della Ctr di Milano.

Questa posizione è stata assunta anche dalla Ctr di Milano che, con una recente sentenza, la n. 152/2013, ha

affermato che il fisco può contestare al contribuente i capitali in nero depositati in Svizzera sulla base della lista Falciani. In altri termi-

ni le Fiamme gialle possono avviare l'indagine partendo dal documento e cercando altri

riscontri. A ogni modo l'avviso di accertamento non deve contenere traccia.

Secondo i giudici di merito, insomma, non è stato violato il diritto di difesa dell'imprenditore in quanto era stato lui stesso ad ammettere, a un certo punto dell'indagine, il trasferimento del denaro in Svizzera.

Il ricorso è stato quindi respinto dalla Cto che ha ricordato come in tema di verifiche fiscali su investimenti finanziari è legittimo l'accertamento notificato sulla base di atti di indagine condotta dalla Guardia di finanza previa informazione da parte dell'amministrazione fiscale di uno stato membro come previsto dalla direttiva Cee n. 77/799.

© Riproduzione riservata

